

Prot. n. L92/RNS
Bologna, 19 giugno 2020

Oggetto:
Ulteriori quattro settimane di trattamento di integrazione salariale.

Sommario

Con il Decreto-legge n. 52/2020, in deroga alla normativa vigente, i datori di lavoro che abbiano fruito del trattamento di integrazione salariale ordinario con Causale "Emergenza Covid-19", per l'intero periodo precedentemente concesso, fino alla durata massima di quattordici settimane, possano fruire di ulteriori quattro settimane anche per periodi decorrenti prima del 1° settembre 2020

Sulla Gazzetta Ufficiale 16 giugno 2020, n. 151 è stato pubblicato il **Decreto legge 16 giugno 2020, n. 52 - Ulteriori misure urgenti in materia di trattamento di integrazione salariale, nonché proroga di termini in materia di reddito di emergenza e di emersione di rapporti di lavoro**, che introduce ulteriori misure urgenti in materia di trattamento di integrazione salariale.

In particolare, l'art. 1 di detto Decreto, in vigore dal 17 giugno u.s., prevede che, in deroga alla normativa vigente, i datori di lavoro che **abbiano fruito del trattamento di integrazione salariale ordinario (CIGO o Assegno ordinario FIS) o in deroga con Causale "Emergenza Covid-19", per l'intero periodo precedentemente concesso, fino alla durata massima di quattordici settimane**, possano fruire di ulteriori **quattro settimane anche per periodi decorrenti prima del 1° settembre 2020**.

Resta ferma la durata massima di diciotto settimane, considerati cumulativamente i trattamenti riconosciuti.

Il comma 2 dello stesso art. 1 dispone che, in deroga alla normativa vigente, le domande per i trattamenti di cui agli artt. 19 e 22 del D.L. n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 27/2020 e successive modificazioni e integrazioni, devono essere **presentate, a pena di decadenza**, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa ovvero, in sede di prima applicazione, entro il trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore del Decreto in parola, se tale ultima data è posteriore a quella di cui al primo periodo.

Per le domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020, il termine è fissato, a pena di decadenza, al **15 luglio 2020**.

Indipendentemente dal periodo di riferimento, i datori di lavoro che abbiano erroneamente presentato la domanda per trattamenti diversi da quelli a cui avrebbero avuto diritto o comunque con errori od omissioni che ne hanno impedito l'accettazione, possono presentare la domanda nelle modalità corrette entro trenta giorni dalla comunicazione dell'errore nella precedente istanza da parte dell'amministrazione di riferimento, a pena di decadenza, anche nelle more della revoca dell'eventuale provvedimento di concessione emanato dall'amministrazione competente.

La domanda nella modalità corretta è considerata in ogni caso tempestiva se presentata entro trenta giorni dall'entrata in vigore del Decreto in commento.

Il comma 3 del medesimo art. 1, stabilisce che **in caso di pagamento diretto** della prestazione da parte dell'INPS "il datore di lavoro è obbligato ad inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dall'adozione del provvedimento di concessione".



In sede di prima applicazione, tali termini sono spostati al trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore del presente decreto se tale ultima data è posteriore a quella di cui al primo periodo. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

Inoltre, l'art. 3 del Decreto-legge n. 52/2020 prevede che sono **prorogati dal 15 luglio al 15 agosto 2020** i termini per la presentazione delle istanze di regolarizzazione, di cui all'art. 103 del Decreto-legge n. 34/2020.

Cordiali saluti.

a cura
Ufficio Legislazione del lavoro

Allegati:

- 1) **Decreto legge 16 giugno 2020, n. 52**